CHE RECA PROVVEDIMENTI PER L'ENTE AUTONOMO «VOLTURNO» IN NAPOLI

Art. 32

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione

La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Fera - Peano - Facta - Alessio.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

---------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 3 maggio 1921, non più in vigore dal 23 maggio 1921 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca provvedimenti per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli
Estremi	Legge 24 marzo 1921, n. 375
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-provvedimenti-per-l-ente-autonomo-volturno-in-napoli/art-32-la-presente-legge-avra-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

vigore-dal-giorno-della-sua-pubblicazione/versione/0